

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
A TERZI DELL'USO DEI PASCOLI
IN LOCALITA' MONTE PAITINO, ROCCA PIANACCIA, LAGHI SILLARA, LAGHI GROTTA,
LAGO MARTINO, MONTE BRAGALATA E MONTE MALPASSO, COMPRESI NEL DEMANIO
REGIONALE FORESTALE VAL CEDRA, COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI (PR)**

PREMESSO CHE:

- il Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano, gestisce in forza della Convenzione Rep. N. 0297 del 22/04/2016 con la Regione Emilia - Romagna i beni silvo-pastorali della Provincia di Parma "Foreste Val Parma e Val Cedra" appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Emilia-Romagna;
- l'art. 6 della sopracitata convenzione prevede che il Parco nazionale possa concedere a terzi l'uso dei beni silvo-pastorali e relative infrastrutture appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, nonché in ordine all'utilizzazione diretta dei prodotti, ivi comprese le concessioni in merito a pascoli stagionali;
- tra questi beni rientrano alcune aree dove tradizionalmente viene ancora esercitato il pascolo ubicate in Alta Val Cedra (superficie circa 200 Ha), nel comune di Monchio delle Corti (PR)

CONSIDERATA l'importanza storico testimoniale dell'attività pastorale ed il ruolo di mantenimento che il pascolo di ovini, bovini ed equini, assume, se ben equilibrato, per alcuni ambienti peculiari come l'Alta Val Cedra.

CONSIDERATA inoltre l'importanza di tutelare e valorizzare le razze autoctone allevate in pericolo di estinzione anche in relazione alla produzione di prodotti tipici del territorio dell'Appennino tosco-emiliano;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore dell'Ente n. 137 del 21/04/2022 che approva il presente avviso pubblico e ne dispone la pubblicazione;

Tutto ciò premesso e considerato

SI RENDE NOTO

il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, intende affidare in concessione a terzi l'utilizzo dei pascoli dell'Alta Val Cedra nel Comune di Monchio delle Corti;

L'AGGIUDICAZIONE avverrà con il criterio dell'Offerta Economica più Vantaggiosa sulla base dei seguenti punteggi:

Criteri di aggiudicazione	PUNTI
Capi di razza locale regolarmente iscritti nei registri anagrafici di razza superiore all'80% della consistenza del gregge	6
Capi di razza locale regolarmente iscritti nei registri anagrafici di razza superiore al 50% della consistenza del gregge	2
<ul style="list-style-type: none">- Produzione e commercializzazione di prodotti legati all'attività pastorale (carne, formaggi, ecc..) con priorità a prodotti tipici (presidi slow food, IGP, DOP ecc..);- Attività didattiche con visita di gruppi per l'illustrazione dell'attività pastorizia, attività didattico dimostrative sulla lavorazione dell'latte;- Partecipazione a rassegne ed eventi dedicati alla pastorizia e alle produzioni agroalimentari tipiche.	3

Offerta economica	1 Max
<p>Formula per il calcolo del punteggio: Of/OfA</p> <p>Of = offerta del richiedente</p> <p>OfA = offerta più alta tra quelle pervenute</p>	

L'OFFERTA ECONOMICA ANNUALE MINIMA è stabilita in € 500,00 (oltre IVA di legge se dovuta). Sono ritenute valide solo offerte uguali o superiori al minimo.

SI INVITANO LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE INTERESSATE

A presentare la richiesta di concessione per l'uso dei pascoli suddetti per le annate dal 2022 al 2028 utilizzando il modulo predisposto e allegato alla presente da spedirsi **ESCLUSIVAMENTE** via PEC al seguente indirizzo: parcoappennino@legalmail.it accompagnato da una fotocopia della Carta d'Identità del richiedente entro e non oltre il **05 maggio 2022 ore 12.00**.

La richiesta dovrà riportare il seguente oggetto:

"OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEI PASCOLI IN LOCALITA' MONTE PAITINO,
ROCCA PIANACCIA, LAGHI SILLARA, LAGHI GROTTA, LAGO MARTINO, MONTE BRAGALATA E
MONTE MALPASSO, COMPRESI NEL DEMANIO REGIONALE FORESTALE VAL CEDRA,
COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI (PR)"

Si ALLEGA alla presente la cartografia con evidenziati i terreni oggetto della presente concessione.

In sede di concessione, e prima di iniziare il pascolo, l'allevatore dovrà sottoscrivere apposito contratto contenente i seguenti impegni vincolanti:

- mantenere sempre custodito il gregge ed evitare che la presenza di cani da difesa possano arrecare disturbo, pericolo o minaccia per i turisti che frequentano la zona.
- non esercitare l'attività di pascolo al di fuori delle aree assegnate.
- in caso di vendita diretta al pubblico dei prodotti ottenuti dalla lavorazione in loco del latte o di altri prodotti rispettino tutti i requisiti igienico-sanitari e fiscali previsti in materia;
- dichiarazione esplicita e senza riserve di obbligo a garantire un carico di bestiame allevato compreso non superiore a **50 UBA**, per il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente dei pascoli sommitali oggetto del presente avviso d'asta. Per il computo del carico di bestiame sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovini, così come riportati nella tabella di conversione allegata.
- la concessione in affitto dei pascoli verrà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano e relative ragioni, azioni, diritti, vertenze, servitù attive e passive.
- a rispettare le Misure Generali e le Misure Specifiche di Conservazione vigenti per il Sito RN2000 Crinale dell'Appennino parmense e in generale alle prescrizioni di ordine ambientale che verranno impartite dal Parco nazionale in sede contrattuale.

DISPOSIZIONI ULTERIORI

Rapporto Capi di Bestiame/Ettari assegnati

Il carico massimo consentito sull'area oggetto di concessione di cui al presente avviso è di 50 UBA (v. tabella seguente):

SPECIE ANIMALI	U.B/capo
vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,00
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,60
Bovini di meno di 6 mesi	0,40
Ovini	0,15

Animali ammissibili al pascolo

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:

- a) i bovini;
- b) i cavalli, i muli, gli asini,
- c) le pecore.

Periodo di esercizio del pascolo

L'ingresso sul territorio demaniale può esercitarsi dal 15 maggio al 15 settembre.

Tali termini, in virtù di un andamento stagionale eccezionale, potranno essere modificati, dal Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.

Modalità di esercizio del pascolo

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) vigilanza degli animali da parte del proprietario;
- b) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile.
- c) il concessionario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo concesso.
- d) divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- e) obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- f) divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo; divieto di costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni demaniali, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente; divieto di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente;
- g) obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
- i) è vietato l'ingresso arbitrario sui luoghi di pascolo senza la denuncia preventiva di ingresso, prima delle date fissate, o l'uscita dopo la data fissata dal presente regolamento;
- l) tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente A.S.L.

L'Ente declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Terreni esclusi dal pascolo

L'esercizio del pascolo è vietato:

- a) su tutte le aree interessate da incendi per almeno 15 anni dall'evento;
- b) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali;
- c) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali

o regionali (Habitat 3130 3140 3240 7140 7220* 7230 come previsto dalla Misure specifiche di conservazione della ZSC-ZPS IT 4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense" di cui all'allegato 3 della DGR 1147/2018);
d) nelle aree attrezzate per fini ricreativi.

Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rende necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto per effetto dei precedenti commi, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Ente che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree.

Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte ai concessionari dal responsabile del procedimento all'atto della concessione del pascolo.

Controlli

Il controllo delle modalità di pascolo sarà esercitato dalle forze di sorveglianza deputate.

Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Moretti (tel. 0522/899403; e-mail francesca.moretti@parcoappennino.it)

Per eventuali informazioni in merito al procedimento potrà essere contattata la dott.ssa Federica Frattini (tel. 348/5435288; e-mail forestazione@unionemontanaparmaest.it)

Il Responsabile del Procedimento

ALLEGATI

- A) Cartografia con evidenziati i terreni oggetto della concessione
- B) Modulo domanda concessione pascoli